

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6633 del 2014, proposto da:
Claudia Bernocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato **Isetta** Barsanti Mauceri, con domicilio
eletto presso Francesco Americo (Studio Aiello) in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale
rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 7838/2014, resa tra le parti,
concernente esclusione da concorso per reclutamento personale docente nelle scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di I° e II° grado

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e
di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 il Consigliere di Stato Giulio
Castriota Scanderbeg e udito per l'appellante l'avvocati Barsante Mauceri e l'avvocato dello Stato

Pucciariello;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello è manifestamente fondato e può essere definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art.60 del cod.proc. amm.;

considerato che le deduzioni del Tar secondo cui il diploma linguistico non può avere la stessa valenza del diploma magistrale, nonostante sia stato conseguito presso lo stesso istituto, in quanto divergono le materie di studio, e più specificamente sono assenti, nel conseguimento del diploma linguistico, materie quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale ed elementi di sociologia risulta smentito in fatto dalla circostanza che l'interessata ha seguito tre anni di istituto magistrale e non è sprovvista di quel profilo curricolare formativo assunto dal giudice di primo grado a base della decisione;

considerato peraltro che i precedenti specifici di questo Consiglio (cfr sentenza n 7550 del 2009 e decisioni ivi richiamate) sia pur resi nel vigore dell'art. 279 del d.lgs 297 del 1994, hanno affermato che "la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante";

considerato che a tali conclusioni il Collegio è pervenuto "in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato in s.g. con decisione 4.4.2003, n. 1769, della VI Sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi, la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie".

Considerato, in definitiva, che a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione;

considerato pertanto che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, vanno annullati, nei limiti dell'interesse dell'odierna parte appellante, gli atti in primo grado impugnati;

considerato, quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, in forma semplificata, sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla i provvedimenti in primo grado impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)